

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002641	12/12/2024

OGGETTO: AREA G.R.U.: PRESA D'ATTO CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LGS. 81/2008 e s.m.i., TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BA E LA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA'.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002965 DEL 06/12/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 11/12/2024 16:35 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 11/12/2024 17:07 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 12/12/2024 09:20 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 12/12/2024 09:17 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/12/2024 09:21

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PRESO ATTO che:

- con nota del 09.01.2024 il rappresentante legale della Cooperativa Sociale "Progetto Città Onlus" ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 81/2008, per l'espletamento di tutte le attività pertinenti al medico competente in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- con nota prot. n. 101835 del 06.08.2024 la ASL BA ha comunicato la disponibilità alla stipula della convenzione per le prestazioni di sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti della Coop. Soc. Progetto Città Onlus., individuando nella dott.ssa Monica Palmisano il Medico Competente ASL BA, resasi disponibile per le vie brevi;
- in data 05.12.2024 è stato sottoscritto l'atto di convenzione sottoscritto dalle parti, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della medesima;

PRESO ATTO che lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione dovrà conformarsi ai seguenti criteri:

- 1) L'attività oggetto della convenzione verrà svolta dalla dott.ssa Monica Palmisano – Dirigente Medico di Medicina del Lavoro – Medico Competente della ASL BA, al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con l'articolazione dell'orario presso la U.O.C. di Sorveglianza Sanitaria, per anni 2 (due) a decorrere dal 05.12.2024, rinnovabile a seguito di espressa richiesta;
- 2) L'attività verrà svolta, in regime di attività libero professionale intramuraria ai sensi degli artt. 89-91 del CCNL Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'orario di servizio previsto dal CCNL di categoria, nei giorni e nelle ore che saranno concordati, previa intesa con la Direzione della U.O.C. di Sorveglianza Sanitaria, al fine di assicurare prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali, e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro del personale;
- 3) Le prestazioni rese dal Medico Competente saranno rendicontate su apposita modulistica predisposta dall'Area G.R.U. e vidimata dal committente;

PRESO ATTO che la convenzione in oggetto viene approvata secondo quanto previsto dall'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 e dal Regolamento A.L.P.I. della ASL BA (deliberazione n. 177/2009 e n. 1652/2012) e che non comporta alcun onere di spesa per la ASL BA;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate

- di prendere atto ed approvare la convenzione che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale, tra la Cooperativa Sociale "Progetto Città Onlus" e la ASL BA per le prestazioni di sorveglianza sanitaria a favore del personale dipendente del datore di lavoro, da parte del Dirigente Medico della U.O.C. di Sorveglianza Sanitaria dott.ssa Monica Palmisano;
- di stabilire che l'attività oggetto della convenzione dovrà essere prestata in regime di attività libero professionale intramuraria al di fuori dell'orario di servizio previsto dal CCNL di categoria, nei giorni e nelle ore che saranno concordati, previa intesa con la Direzione della U.O.C. di Sorveglianza Sanitaria, al fine di assicurare prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali;
- di prendere atto che la convenzione sarà valida per anni 2 (due) a decorrere dal 05.12.2024, rinnovabile previa espressa richiesta;
- di precisare che i compensi per le prestazioni di consulenza dovranno essere versati dalla Cooperativa Sociale "Progetto Città Onlus" alla ASL BA secondo le condizioni e le modalità indicate nell'accordo;
- di precisare che gli importi rivenienti dall'attività professionale oggetto della convenzione, versati dalla Cooperativa Sociale "Progetto Città Onlus" al lordo di IVA, IRAP e oneri come per legge, verranno iscritti al conto 764.125.00020 del Bilancio di Esercizio Annuale e verranno successivamente ripartiti con le modalità di cui all'art. 8, lettera J del Regolamento Aziendale ALPI (delibera n. 1652 del 26.09.2012);
- di prendere atto che l'attività oggetto della convenzione non comporta oneri a carico della ASL BA;
- di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.
- di trasmettere la presente deliberazione alla Cooperativa Sociale "Progetto Città Onlus", alla dott.ssa Monica Palmisano, al Direttore del Dipartimento Sicurezza e Qualità, al Direttore della U.O.C. Sorveglianza Sanitaria, all'Area Gestione Risorse Finanziarie ed all'Area Gestione Risorse Umane, per i consequenziali adempimenti.

**Convenzione per l'attività di sorveglianza sanitaria ex D. Lgs 81/08 e s.m.i.,
tra l'Azienda Sanitaria Locale BA e Cooperativa Sociale Progetto Città**

L'anno 2024 il giorno del mese di ,

TRA

Cooperativa Sociale Progetto Città, rappresentata da Gelao Sebastiano Fabio Maria,
in qualità di Legale Rappresentante,

E

l'Azienda Sanitaria Locale BA, di seguito, per brevità, Indicata come ASL BA con sede
in Bari al Lungomare Starita n. 6, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Avv. Luigi
Fruscio,

PREMESSO CHE

l'Azienda **Cooperativa Sociale Progetto Città**, al fine di assolvere all'obbligo in capo al
datore di lavoro di provvedere alla nomina del Medico Competente, ex artt. 17-18 del D.
Lgs. n. 81/2008, a cui demandare la sorveglianza sanitaria dell'Ente, in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. da 38 a 41 intende avvalersi del Servizio di Sorveglianza Sanitaria
e dei servizi complementari messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale della
Regione Puglia ed in particolare dell'ASL BA;

ART. 1

L' ASL BA sopra specificata, si impegna ad assicurare le prestazioni di sorveglianza
sanitaria rese dal/dai Medico/i Competente/i all'uopo nominato/i, afferente/i alla "U.O.C.
Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria" dell'Azienda, che assicurerà le prestazioni
professionali al costo di € 3.500,00¹ annui complessivi. Al detto importo
corrisponderanno le seguenti prestazioni: visita medica, gli accertamenti strumentali
previsti dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria eseguibili dal/dai Medico/i competente/i
(spirometria, audiometria, visiotest, ECG, ecc), oltre agli adempimenti previsti
obbligatoriamente dalla normativa vigente (artt. 25 e 38 - 42 del D. Lgs 81/08 e
successive modificazioni) quali: sopralluoghi, riunioni periodiche con RSPP e datore di
lavoro, relazione annuale, tenuta delle cartelle sanitarie, collaborazione redazione DVR,
corso di formazione per addetto al primo soccorso con relativi aggiornamenti ed ogni
altro adempimento previsto, ivi compresi i costi per gli adempimenti amministrativi
(segreteria, consegna e fotocopia documenti, gestione di software, ecc).

¹ in alternativa l'importo di xxxx,xx per ogni singola visita medica.

ART. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Qualora a giudizio del Medico Competente vi sia necessità di approfondire la valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori, in relazione ai rischi, il Datore di lavoro delega il Medico Competente ad effettuare ulteriori accertamenti, non previsti nell'art. 1 della presente convenzione, attraverso medici specialisti della ASL BA, sopportandone gli oneri economici secondo il tariffario al momento in vigore.

ART. 3

Il Medico Competente si obbliga, inoltre, a garantire, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 81/08, e seguenti prestazioni:

- a) collabora con il Datore di lavoro, come sopra individuato, e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "*promozione della salute*", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale Cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 196 del 30

giugno 2003, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le Cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ART. 4

Il Medico Competente, qualora a seguito di accertamenti di cui agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro, come sopra individuato, e il lavoratore.

ART. 5

Il Medico Competente svolgerà l'attività, oggetto della presente convenzione, al di fuori dell'orario di servizio, e, salvo specifiche necessità, presso gli ambulatori della "U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria", siti in Bari alla via Caposcardicchio s.n. presso il P.O. San Paolo, nei giorni e nelle ore che saranno concordati e provvederà ad inviare semestralmente all'Azienda Cooperativa Sociale Progetto Città la rendicontazione delle prestazioni effettuate - su apposita modulistica predisposta dall'Area Gestione Risorse Umane, redatta nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante il luogo, le date e l'orario delle prestazioni effettuate.

L'importo per le prestazioni effettuate sarà versato entro 3 mesi dalla comunicazione a fronte di fatturazione emessa dall'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL BA. Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al Medico Competente, la predetta rendicontazione dovrà pervenire, vidimata dalla Cooperativa Sociale Progetto Città, all'Area Gestione Risorse Umane ASL BA.

La ASL BA si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione su quanto dichiarato nella suddetta rendicontazione.

La Cooperativa Sociale Progetto Città corrisponderà alla ASL BA il compenso dovuto per le prestazioni mediante bonifico bancario presso B.d.M. S.p.A. (già Banca Popolare di Bari) alle coordinate bancarie: IT 57X054240429700000000202, con causale "prestazioni Medico Competente per attività libero professionale in regime di convenzione".

I compensi saranno attribuiti al Professionista secondo la ripartizione prevista alla lett. J) del Regolamento aziendale A.L.P.I. allegato alla deliberazione n. 1652 del 26.09.2012.

ART. 6

Le prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione, in quanto ricadenti nella disciplina dell'Attività Libero Professionale Intramuraria, ai sensi dell'art. 89, c. 1 lett. d), del CCNL Area Sanità 2019-2021, non potranno essere svolte in concomitanza di assenze dal lavoro per congedo ordinario, malattia, infortunio, permessi L. 104/92, aspettativa, astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e congedi parentali.

Le prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione possono essere svolte nei locali della U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria ubicati presso il P.O. San Paolo soltanto negli orari in cui la struttura è libera dall'attività istituzionale, in ogni caso prioritaria rispetto all'attività libero professionale.

Quest'ultima non può comportare complessivamente, per il dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello prestato in attività istituzionale, né un impegno orario superiore a quello effettuato per l'attività istituzionale.

I compensi saranno attribuiti secondo la ripartizione prevista alla lett. J) del Regolamento aziendale A.L.P.I. allegato alla deliberazione n. 1652 del 26.09.2012;

ART. 7

Il personale sanitario che presta attività di sorveglianza sanitaria si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Azienda Cooperativa Sociale Progetto Città, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 8

Il personale sanitario che presta attività di sorveglianza sanitaria si esime dal fornire le proprie prestazioni in caso di situazioni che generino un conflitto di interessi reale e

accertato o anche meramente potenziale con gli interessi facenti capo all'ASL BA, che possano sopraggiungere anche in corso di espletamento della convenzione, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda.

ART.9

La presente Convenzione sarà valida a far data dalla sua sottoscrizione e per la durata di anni 2, non rinnovabili tacitamente. Qualora prima della scadenza il contraente decidesse di rinnovare o prorogare la Convenzione, dovrà far pervenire apposita richiesta tramite PEC.

La Convenzione potrà essere disdetta prima della scadenza qualora i contraenti siano a ciò indotti da motivate ragioni, nell'interesse dell'Ente, ovvero dovrà essere assoggettata a revisione qualora sopravvengono disposizioni diverse a livello Regionale o Nazionale.


Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bari.

ART.10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

per La Coop. Soc. Progetto Città
Il Presidente
Sebastiano Fabio Maria Gelao

per l'Azienda Sanitaria Locale di Bari
Il Direttore Generale f.f.
Avv. Luigi Fruscio



Gelao
Sebastiano
Fabio
Maria
05.12.2024
18:48:49
GMT+02:00



PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Dipartimento Sicurezza e Qualità
U.O. Medico Competente-Autorizzato	

PROPOSTA N.RO 20240002965 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002641 DEL 12/12/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Napoleone Annamaria	 Firmato digitalmente il 06/12/2024 11:51
Dirigente PTA	Attorre Cosimo	 Firmato digitalmente il 11/12/2024 09:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 11/12/2024 12:47